

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3383

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata NICCHI

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione di soggetti minori da parte di persone conviventi non coniugate o di persone singole

Presentata il 26 ottobre 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione, vuole superare quello che riteniamo un vero e proprio anacronismo. Ossia che gli unici soggetti a cui è consentito — tranne limitatissime eccezioni — adottare una minore o un minore sono i «coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni», per i quali «non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto». Sono quindi esclusi dall'adottabilità i singoli nonché le coppie conviventi non unite in matrimonio.

Peraltro, per quanto riguarda la possibilità che anche una singola persona possa adottare un soggetto minore, si rammenta che la stessa Convenzione europea in materia di adozione di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967, e, ricordiamo, ratificata dal nostro Paese ai

sensi della legge 22 maggio 1974, n. 357, all'articolo 6, prevede invece l'adottabilità di un soggetto minore anche da parte di un solo adottante.

Sotto questo aspetto, vale la pena sottolineare come la legislazione della maggior parte dei Paesi europei consenta l'adozione da parte dei *single*, e l'Italia è tra i pochissimi Paesi che ancora non lo prevede.

La presente proposta di legge interviene quindi con alcune modifiche puntuali alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul «Diritto del minore ad una famiglia», proprio al fine di consentire l'adozione di una persona minore non solamente da parte di una coppia unita in matrimonio da almeno tre anni, ma di estendere questa possibilità oltre che alle coppie sposate a prescindere dagli anni di matrimonio, anche alle coppie conviventi e alle persone singole.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio, a persone conviventi non coniugate, nonché a persone singole, quando ciò realizzi l'interesse della persona minore »;

2) al comma 2, le parole « I coniugi » sono sostituite dalle parole: « I soggetti adottanti »;

3) il comma 4 è abrogato;

4) al comma 7, le parole: « Ai medesimi coniugi » sono sostituite dalle parole: « Alle medesime persone »;

b) all'articolo 22:

1) al comma 1, le parole: « ai medesimi coniugi » sono sostituite dalle parole: « ai medesimi soggetti »;

2) al comma 5, le parole: « le copie » è sostituita dalla seguente: « le persone »;

c) all'articolo 25:

1) al comma 1, le parole: « sentiti i coniugi » sono sostituite dalle seguenti: « sentite le persone »;

2) al comma 3, le parole: « dei coniugi affidatari » sono sostituite dalle seguenti: « delle persone affidatarie »;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Se uno degli affidatari muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse della persona minore, può essere ugualmente disposta su istanza dell'altro affidatario nei confronti di entrambi, con effetto, per

la persona deceduta, dalla data della morte »;

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i componenti della coppia affidataria, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi i componenti stessi, nell'esclusivo interesse del soggetto minore, qualora uno di loro o entrambi ne facciano richiesta »;

d) all'articolo 27, dopo le parole: « degli adottanti » sono inserite le seguenti: « o dell'adottante »;

e) all'articolo 31, comma 3, lettera h), le parole: « i coniugi affidatari o i genitori adottivi » sono sostituite dalle seguenti: « la persona o le persone affidatarie o adottanti »;

f) all'articolo 35, comma 6, lettera e), le parole: « nella famiglia adottiva » sono sostituite dalle seguenti: « presso la persona o la famiglia adottiva »;

g) all'articolo 37, comma 1, le parole: « ai genitori adottivi » sono sostituite dalle seguenti: « al genitore o ai genitori adottivi ».

€ 1,00



17PDL0036090